

Comune di BOVISIO



MASCIAGO (Milano)

Sede: BOVISIO MASCIAGO, Piazza Biraghi n. 3

PIANO REGOLATORE GENERALE

Elaborato n.

5.4

STUDIO ACUSTICO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Bovisio Masciago, 22 Marzo 2004

Adozione Consiglio Comunale

deliberazione n 44 del 6 Novembre 2003

Approvazione Definitiva Consiglio Comunale

deliberazione n 2 del 22 Marzo 2004

IL SINDACO

Sign. Gianfranco Ratti

IL SEGRETARIO

Dott. Sabino Luigi Capozza

L'ESPERTO IN ACUSTICA

Geom. Dino Veronelli

L'ASSESSORE

Dott. Mario Carlo Borgotti

IL RESPONS. DI SETTORE

Geom. Danilo Castellini

Dino Veronelli – Tecnico competente acustica ambientale – Nomina: Decreto Presidente Regione Lombardia n. 1564 del 14 aprile 1998
Tecnofon s.a.s. – Rumore – Microclima – Inquinamento gassoso e corpuscolato –
Via Bellini 32 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) Tel 02.61.94.035 Fax 02.61.95.744 e-mail tecnofon.sas@libero.it
Partita IVA 00767270960 – Cod. Fiscale 03937820151 – Reg. Imp. di Milano n. 14397

INDICE

Art. 1	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Pag.	3
Art. 2	I LIMITI DI ZONA	Pag.	4
Art. 3	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	Pag.	7
Art. 4	REGOLAMENTAZIONE DI ZONE DA URBANIZZARE O URBANIZZATE DA TRASFORMARE	Pag.	9
Art. 5	NORME GENERALI DI ATTUAZIONE	Pag.	11
Art. 6	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	Pag.	12
Art. 7	PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	Pag.	14
Art. 8	MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO	Pag.	15
Art. 9	VIGILANZA E CONTROLLI	Pag.	15
Art. 10	SANZIONI	Pag.	16
Art. 11	AGGIORNAMENTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Pag.	16

ART. 1 – LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La Classificazione Acustica caratterizza il territorio comunale in relazione agli usi, alla densità della popolazione insediata, alle attività presenti, alle infrastrutture di servizio; alle previsioni urbanistiche e in conformità alle leggi: D.P.C.M. 10 marzo 1991 e Legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce i limiti massimi dei livelli sonori definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997
2. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone, presuppone l’integrazione con il P.R.G. e può prevedere modifiche al P.U.T. e l’elaborazione di Piani e Programmi di risanamento acustico.
Il rispetto di tali limiti all’interno delle diverse zone è, quindi, da considerarsi un obiettivo da conseguire e può non corrispondere alla situazione acustica esistente all’atto dell’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.
3. - La vigente normativa (L. 26/10/95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”), all’articolo 6 individua le competenze dei comuni in materia acustica:

“ART. 6 Competenze dei comuni”

 1. *Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:*
 - a) *la classificazione del territorio comunale*
 - b) *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
 - c) *l’adozione dei piani di risanamento*
 - d) *il controllodel rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,*
 - e) *l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico*
 - f) *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli*
 - g) *i controlli di cui all’art. 14, comma 2*
 - h) *l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*
 2. *.....i comuni.....adeguano i regolamenti locali di igiene e sanitàprevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico*
 4. *Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91prima dell’entrata in vigore della presente legge.*

- La L.R. 10/8/2001 n. 13, “Norme in materia di inquinamento acustico”, in attuazione dell’art. 4 della L. 447/95, detta i criteri in base ai quali deve essere attuata la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica,
4. L’azzonamento acustico del territorio comunale ha una validità di 5 (cinque) anni. Trascorso tale periodo, l’Amministrazione Comunale dovrà verificare eventuali modifiche e, se ritiene opportuno, aggiornarlo, oppure confermare le sue indicazioni. Le prescrizioni e i vincoli contenuti nel presente Regolamento hanno efficacia sia nei confronti dei privati, che degli Enti Pubblici.

ART. 2 – I LIMITI DI ZONA

1. Il territorio comunale è suddiviso in:
 - **Classe 1** – aree particolarmente protette
(colore: grigio – piccoli punti, bassa densità)
 - **Classe 2** – aree parzialmente residenziali
(colore: verde scuro – punti, alta densità)
 - **Classe 3** – aree di tipo misto
(colore: giallo – linee orizzontali, bassa densità)
 - **Classe 4** – aree di intensa attività umana
(colore: arancione – linee verticali, alta densità)
 - **Classe 5** – aree prevalentemente industriali
(colore: rosso – tratteggio incrociato)

2. Il D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, definisce i valori limite di emissione, i valori assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6.00-22.00) e quello notturno (ore 22.00-6.00)

3. Le definizioni di tali valori sono espresse all'art. 2 della Legge 447/95:
 - **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti

4. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 - b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo

5. Valori limite delle sorgenti sonore

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno 6.00-22.00	Periodo notturno 22.00-6.00
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	65	55

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno 6.00-22.00	Periodo notturno 22.00-6.00
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	70	60

VALORI DI QUALITÀ – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno 6.00-22.00	Periodo notturno 22.00-6.00
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	67	57

Valori limite differenziali di immissione

Per le zone non esclusivamente industriali (classe VI), la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (insieme di tutte le sorgenti sonore presenti nell'area di indagine) e il rumore residuo (rumore presente escludendo la specifica sorgente disturbante) non deve essere superiore a 5 dB(A) nel periodo diurno e a 3 dB(A) nel periodo notturno. Tale criterio non si applica alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali

- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dello stesso

Le modalità di applicazione sono indicate nel D.P.C.M. 14.11.1997 e nel D.M.A. 16.3.1998

Valori di attenzione

I valori di attenzione sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per quello notturno

- b) se riferiti ai tempi di riferimento (interi periodi diurni dalle 6.00 alle 22.00 e interi periodi notturni dalle 22.00 alle 6.00) utilizzati per la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale, i valori limite assoluti di immissione stessi. Il numero dei giorni o delle notti di misura è in funzione alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità dell'area di indagine.
I valori di attenzione non trovano applicazione per le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

ART. 3 – PRESCRIZIONE PER LE SORGENTI SONORE

1. All'interno del territorio comunale, qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione
 - delle infrastrutture ferroviarie, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459
 - delle infrastrutture stradali, per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.
2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
3. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
4. Le discoteche, i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi dovranno rispettare, oltre al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, anche i limiti di emissione e di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e recepiti dal presente piano di zonizzazione acustica
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono riportati nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e, la norma regionale ne fa richiamo all'art. 7 della Legge Regionale Regione Lombardia n. 13/01.
6. Per attività temporanee soggette ad autorizzazione, si farà riferimento al disposto dell'art. 8 della Legge Regionale Regione Lombardia n. 13/01.

Rientrano nel concetto di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore, quali:

- a) manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico
- b) cantieri edili
- c) attività che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che comunque siano causa del superamento dei limiti di zona
- d) nuove attività produttive che si insediano

Fermo restando che le macchine in uso debbono essere conformi alle direttive CEE, recepite con le diverse Leggi e Decreti, i titolari di attività temporanee, almeno 20 giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività, dovranno richiedere al Sindaco l'autorizzazione anche in deroga ai limiti fissati dal presente azzonamento per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà.

Il Sindaco potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee, anche in deroga ai limiti fissati dal presente Regolamento, imponendo, tuttavia, specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature. Sono escluse dall'osservanza di tali norme, le attività temporanee che diano luogo ad immissioni sonori conformi ai limiti della classificazione acustica.

L'area individuata per le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e assimilabili, è ubicata lungo via Bertacciola all'incrocio con via Tonale ed è indicata nella cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica con asterisco "rosso".

Nella zona in oggetto e per le manifestazioni autorizzate si applicano i limiti di seguito elencati:

- giorni feriali: lunedì – venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.00
sabato: dalle ore 15.00 alle ore 24.00
- giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00
- numero massimo di giorni consecutivi:
- livello massimo in facciata degli edifici adiacenti:
Leq 72 dB(A)
- limite differenziale: non si applica

7. Per i risanamenti si farà riferimento ai disposti dell'art. 7 della Legge 447/95 e del titolo II "Risanamento" della Legge Regione Lombardia n. 13/01.

Ai fini dell'adozione dei piani di risanamento, è sufficiente il superamento di uno dei due criteri indicati all'art. 2 paragrafo "Valori di attenzione", ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali devono essere adottati piani di risanamento in caso di superamento del valore di attenzione relativo ai tempi di riferimento.

Il piano di risanamento acustico delle attività esistenti, a carico delle imprese – art. 15 comma 2 della Legge 447/95 – devono essere presentati al comune con le modalità previste dall'art. 10 della Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001 e redatto come indicato dalla Delibera Giunta Regione Lombardia n. 7/6906 del 16 novembre 2001.

ART. 4 – REGOLAMENTAZIONE DI ZONE DA URBANIZZARE, O URBANIZZATE DA TRASFORMARE

1. Per la predisposizione di piani attuativi del P.R.G. dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento. Dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali:
 - entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area dell'Azzonamento acustico del territorio e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L. 447/95) con il clima acustico risultante
 - al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica per l'area stessa

2. I criteri generali di progettazione dei piani attuativi dovranno conformarsi ai seguenti obiettivi:
 - la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo
 - la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe da parte di sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo

3. Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti indirizzi:
 - nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), alle nuove sorgenti previste dal piano
 - nell'organizzazione planovolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e sui ricettori sensibili
 - nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico

4. Negli interventi di trasformazione urbana attraverso Piano di recupero o programmi di riqualificazione, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni acusticamente più favorevoli, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si dovrà tener conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica posseduti relativamente alla zona acustica di inserimento.

Sarà in ogni caso da considerare, tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione, il perseguimento del miglior clima acustico compatibilmente con le funzioni assegnate all'area.

A seguito dell'approvazione del piano attuativo, si potrà procedere, in caso di accertata incompatibilità con la classe acustica assegnata, ad una riclassificazione della zona.

Nel caso in cui la modifica introdotta comporti una incompatibilità con le zone acustiche adiacenti, occorrerà procedere alla realizzazione di opere di mitigazione acustica.

5. Negli ambiti di nuova urbanizzazione, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:

- a) La verifica, per gli edifici più esposti, del rispetto dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14.11.1997, riferiti alle rispettive classi della Zonizzazione Acustica
- b) La rispondenza degli edifici in progetto ai requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.97
- c) L'insediamento di funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997, è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto del clima acustico preesistente e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni per la validazione in Classe I della zonizzazione.
Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.

ART. 5 – NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Nel territorio comunale si potranno individuare le seguenti situazioni acustiche:

a) di compatibilità

Situazioni con clima acustico conforme ai valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97, con confini tra zone di classe acustiche diverse che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) di potenziale incompatibilità

Zone di classe acustiche che potranno differire per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

In tali situazioni, nel caso di intervento in cui sia dimostrata la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale.

Infatti in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nelle confinanti aree poste in classe inferiore.

In caso di superamento di tali limiti, si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento.

Per le situazioni di potenziale incompatibilità imputabili al traffico autoveicolare, si attenderà l'emanazione della specifica normativa prevista dalla L. 447/95.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le successive valutazioni strumentali evidenzino il non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il piano di risanamento acustico individuerà "l'ambito territoriale legato alla situazione di incompatibilità" e definirà le strategie di intervento necessario a riportare il clima acustico nei limiti.

ART. 6 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, etc. la Documentazione di Impatto Acustico o, la Documentazione di Valutazione previsionale del clima acustico in tutte le fattispecie previste dalla Legge e con le modalità richiamate dalla D.R.G. n. 7/8313/2002.
2. L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
3. Qualora in fase di verifica, i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti sanzionari e regolamentari.
4. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore, rispetto alla situazione preesistente, dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
5. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.
6. In contesti urbani di potenziale incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.
L'assenza della documentazione giustificativa è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
7. Nei Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico deve essere integrata da:
 - □ Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi rete che interessa l'ambito del Piano

- □ Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano
 - □ Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale
 - □ Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG
 - □ Verifica mediante modelli previsionali, opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo
 - □ Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e delle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici
 - □ Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile, delle riduzioni stesse.
8. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.
9. Al piano attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla zonizzazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla zonizzazione. La riclassificazione non potrà, in ogni caso, riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000 mq.

ART. 7 – PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione, conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.
2. In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella stessa, entità e vulnerabilità della popolazione interessata), il piano dovrà prevedere un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio.

Sono contenuti specifici del Piano di risanamento comunale:

- ▣▣ individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti da traffico
- ▣▣ la definizione degli obiettivi da raggiungere
- ▣▣ la definizione delle strategie di base, di medio e lungo termine
- ▣▣ gli strumenti di regolamentazione e di intervento previsti
- ▣▣ gli interventi di protezione acustica previsti
- ▣▣ gli interventi urbanistici di riqualificazione
- ▣▣ i contenuti della pianificazione del traffico
- ▣▣ le priorità attuative individuate

Come previsto all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/95, è fatto obbligo alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori riferiti nel comma 2 dello stesso articolo di legge, di predisporre e presentare all'Amministrazione Comunale piani di contenimento e di abbattimento del rumore, nei termini stabiliti dalla legge.

3. Il Piano di risanamento comunale viene proposto alla Provincia ed approvato dalla stessa. La Provincia formula annualmente alla Regione richieste per l'inserimento dei piani di risanamento comunali nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

ART. 8 – MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti.
2. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
3. Il Piano di Risanamento dovrà essere revisionato ogni 5 anni, in seguito alla revisione della zonizzazione acustica comunale.
4. Il piano dovrà essere revisionato anche qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procederà ad una revisione del Piano di Risanamento Comunale, l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere dell'ARPA competente, in seguito al quale, potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia giudiziaria e il personale delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, provvede alla vigilanza, al controllo ed al rispetto della presente normativa. In particolare l'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
- della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto

Per le attività di vigilanza e controllo, come previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 13/01, l'amministrazione comunale effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Qualora siano riscontrate situazioni di inquinamento acustico a carattere di urgenza per prevenire danni all'ambiente e alla salute pubblica, il Sindaco, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona, avvenga secondo le direttive dell'art. 9 della legge 447/95.

ART. 10 – SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n. 349 del 1986, le violazioni dolose o colpose delle disposizioni di cui al presente Azzonamento e Regolamento, implicano la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente azzonamento, si applicano:

ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con Regio Decreto 02.1934, n. 383 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689,

le sanzioni previste dalla legge quadro contro l'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995.

ART. 11 – AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. L'aggiornamento della classificazione acustica ha l'obiettivo di migliorare il clima acustico complessivo del territorio.
2. L'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:
 - a. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.
 - b. all'atto di provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del P.R.G. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi
3. La classificazione acustica del territorio comunale viene comunque complessivamente rivisitata e aggiornata ogni cinque anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Riferim.: Classificazione acustica del territorio Comunale
Planimetria scala 1:2000

Allegati: [Moduli amministrativi](#)

All. 1: Richiesta di concessione edilizia o Richiesta di licenza esercizio attività

All. 2: Requisiti acustici passivi degli edifici

All. 3: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili
Comunicazione di attività rumorosa temporanea

All. 4: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

All. 5: Cantieri edili, stradali o assimilabili
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento per attività rumorosa temporanea

Richiesta di concessione edilizia o Richiesta di licenza esercizio di attività

EMISSIONI – IMMISSIONI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ? ditta ? società _____

sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Bovisio Masciago approvato il
e la classificazione acustica dell'area nella quale è inserito l'edificio sede dell'attività, classe
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi, della Legge 13/2001 Regione Lombardia, delle norme fissate nel Piano di Zonizzazione Acustica e del relativo Regolamento di Attuazione
- in particolare che, nell'esercizio dell'attività, verranno rispettati:
 - i valori limite di zona, periodo diurno
 - i valori limite di zona, periodo notturno : solo se necessario:
 - per i lavori in periodo notturno
 - per funzionamento impianti di servizio in periodo notturno
 - i valori limite differenziali di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti
- Allega valutazione previsionale del clima acustico (se necessario)
- Allega relazione di previsione d'impatto acustico (se necessario)

data _____

firma _____

Richiesta di concessione edilizia

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

con riferimento alla domanda di Concessione edilizia per la (costruzione / ristrutturazione) de (l'edificio / gli edifici) situati in

via _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustico del Territorio di Bovisio Masciago e la classificazione dell'area in cui si trova l'edificio, classe,
- di aver adottato le misure necessarie a garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti presenti non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria come definita nelle tabelle allegate al DPCM 5-12-97
- che le eventuali emissioni dai propri impianti non supereranno i valori limite di zona e rispetteranno i valori limite differenziali di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti.

- Allega una specifica valutazione previsionale del clima acustico (eventuale)
(art. 8 Legge 447/95)

- Allega relazione di previsione d'impatto acustico (eventuale)
(art. 8 Legge 447/95)

data _____

firma _____

All. estratto DPCM 05.12.97

(ESTRATTO DPCM 05.12.97)

TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R' _w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento, i metodi di calcolo ed i collaudi sono definiti nelle norme seguenti:
ISO 3382: 1997; EN ISO 140-7: 1996; EN ISO 717-1 -2 - 3: 1997; UNI 10708 -1-2-3: 1997

T = tempo di riverberazione;
R' _w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;
D _{2m,nTw} = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata;
L' _{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti

- 35 dB(A) L_{ASmax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
- 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo

riportati nelle ultime due colonne della tabella B, dove:

- L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento)
- L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:
Comunicazione di attività rumorosa temporanea**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare responsabile altro (specif.) _____

della _____ ? manifestazione _____

sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma _____

**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea**

Il sottoscritto _____
 in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 della ? manifestazione ? ditta _____
 sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

 da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
 nei giorni dal _____ al _____
 e negli orari _____
 in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

- ? la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro entro 15 giorni. È possibile comunicare che, in assenza di risposta entro la data indicata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati
- ? La proposta di deroga viene presentata dai dichiaranti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 3) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 4) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma _____

Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: _____

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

? la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro entro 15 giorni. È possibile comunicare che, in assenza di risposta entro la data indicata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati

? La proposta di deroga viene presentata dai dichiaranti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 5) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 6) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma _____